

REGOLAMENTO ADEGUATO AGLI EMENDAMENTI
VOTATI CON DELIBERA C.C. N°45 DEL 19/06/2007

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI A NORMA
DELL'ART. 12 CO. 2° DELLA L. n. 517/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.**

Art. 1

Il presente disciplinare ha per oggetto l'utilizzo delle palestre scolastiche, annesse agli istituti scolastici comunali di proprietà del Comune di Acicastello.

L'uso si intende esteso anche alle attrezzature sportive e ai servizi accessori delle stesse palestre scolastiche.

Art. 2

La concessione viene rilasciata dal Comune, alle condizioni e modalità di esercizio stabilite dal presente disciplinare, al fine di garantire l'ottimale utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi fuori dell'orario scolastico, esclusivamente per la promozione e la pratica dell'attività sportiva motoria e ricreativa e comunque, senza scopo di lucro, comunque nel rispetto della circolare Ministeriale n. 112 del 12 aprile 1991 (punto 2/b).

Art. 3

L'uso della palestra scolastica e delle relative attrezzature viene autorizzato, salve le esigenze dell'Istituto e comunque fuori dell'orario scolastico, nei giorni e nelle ore, stabiliti dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'Istituto interessato.

L'autorizzazione potrà essere, comunque, revocata per sopravvenute ed inderogabili necessità che esigano la disponibilità dei locali, e per l'esecuzione di interventi manutentivi straordinari ed in presenza di gravi motivi.

In tal caso si provvederà a dare notizia dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione mediante comunicazione e alle istituzioni, in conformità alla L.R. 10/91.

Art. 4

Il concessionario, che deve essere regolarmente iscritto al CONI, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale, per eventuali danni che potrebbero verificarsi dall'uso della palestra e delle relative attrezzature a persone o a cose esonerando il Comune da ogni responsabilità ed in particolare, per eventuali danni a persone o cose, connesse alla sicurezza ed all'igiene della palestra.

Il concessionario, prima della consegna della concessione stessa, deve stipulare un'idonea polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di rilevanza Nazionale abilitata a termine di legge, con un massimale che sia a totale copertura per ogni danno derivante alle strutture, persone o cose, all'interno della palestra.

La polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escursione del debitore principale e la sua operatività entro gg. 15 a semplice richiesta scritta del Comune.

Art. 5

Il concessionario si impegna ad utilizzare la palestra, osservandone le seguenti norme comportamentali:

a) durante l'attività dovrà garantire la presenza di un responsabile dell'andamento tecnico-disciplinare, che sorveglierà in particolare l'utilizzo delle attrezzature sportive;

- b) uso obbligatorio delle calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva;
- c) divieto di fumare, anche nei locali di servizio;
- d) divieto di lanciare attrezzi metallici o pesanti e di giocare a calcetto nelle strutture non espressamente autorizzate;
- e) divieto di accesso alla palestra a persone estranee all'associazione;
- f) divieto di svolgere attività diverse da quelle autorizzate;
- g) obbligo di rispettare l'orario assegnato;

Il concessionario si impegna, altresì, al montaggio delle attrezzature utilizzate, lasciando, a fine attività, la palestra in ordine, riponendo le stesse attrezzature nell'originario posto dopo il loro uso.

Art. 6

E' a carico del concessionario la pulizia della palestra, dopo l'utilizzo degli impianti.

E' a carico del concessionario l'onere per la custodia della palestra, delle attrezzature, e i servizi annessi, nonché per la vigilanza durante l'attività sportiva prevista.

In particolare, sono a carico del concessionario, le spese per la sostituzione e riparazione di quanto fosse danneggiato per cattivo uso, dove per cattivo uso s'intende un utilizzo degli impianti con negligenza e non cura da parte del concessionario, e degli utenti.

Art. 7

Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese relative ai consumi, di luce, acqua e riscaldamento, scaturenti dall'utilizzo della palestra e delle relative attrezzature, e dall'ammortamento che verranno determinate annualmente con provvedimento del Sindaco. Le quote dovranno essere versate al Comune all'inizio di ogni mese, tramite rimessa diretta alla Tesoreria Comunale o versamento in c.c. Postale, specificando la causale. E' prevista la possibilità di commutare l'equivalente in beni e servizi da concordare nelle concessione delle scuole.

Art. 8

Il Comune avvalendosi di proprio personale ha ampia facoltà di controllo in ordine al puntuale rispetto da parte del concessionario di quanto stabilito nel presente disciplinare, disponendo, ove necessario di concerto con la scuola, previa comunicazione all'interessato, la revoca immediata della autorizzazione, qualora si accerti la violazione delle condizioni ed obblighi ivi previsti.

Inoltre, periodicamente verrà verificato lo stato di usura degli impianti e delle attrezzature, siti all'interno della palestra. All'atto della consegna dei locali va redatto il verbale di consistenza dell'immobile, con la partecipazione di personale dell'Istituto Scolastico, dell'area P.I. del Comune e del concessionario.

Art. 9

Alla palestra scolastica potranno accedere esclusivamente i tesserati dell'Associazione concessionaria che dovranno essere regolarmente assicurati, e comunque sempre in presenza di un responsabile dell'Associazione medesima, il cui nominativo dovrà essere portato a conoscenza del Comune.

Il concessionario si impegna a non far corrispondere ai tesserati il pagamento delle spese di partecipazione superiori ai costi effettivi di gestione.

Art. 10

E' vietata la sub autorizzazione, anche parziale, dell' utilizzo della palestra e delle relative attrezzature, oggetto della presente.

Art 11

La autorizzazione potrà essere revocata dal Comune sentito l'Istituzione Scolastico, previa comunicazione all'interessato in qualsiasi momento, per giustificati motivi disciplinari ed in particolare:

- a) morosità nei pagamenti di cui all'art. 7;
- b) trasgressione delle regole del presente disciplinare;
- c) danneggiamento intenzionale, e/o derivato da negligenza alla palestra e attrezzature date in autorizzazione;
- d) sub concessione;
- e) Revoca motivata del nulla/osta dell'Istituzione Scolastica.

Art. 12

La durata di norma, è annuale.

E' previsto il tacito rinnovo, prima della scadenza, previa presentazione della documetazione prevista per l'autorizzazione, nel caso in cui sia concordata con le società concessionaria la cessione di beni e servizi, la durata non potrà superare il periodo di due anni, a condizione che il concessionario mantenga le caratteristiche di idoneità prevista dal regolamento comunale e dalle leggi vigenti che regolamentano tale istituto.

I beni e servizi dovranno essere riconosciuti idonei e favorevoli alla collettività, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e dell'Amministrazione comunale, rimanendo la loro cessione gratuita e senza alcunchè pretendere dalle società concessionarie.

Art. 13

Le istanze di utilizzo per l'intero anno scolastico devono pervenire entro e non oltre il 31 Agosto. Nel caso di richiesta superiore alla possibilità di accoglimento sarà data priorità alle Associazioni ed Enti che hanno sede legale nel territorio, una volta acquisito il parere vincolante dell'istituzione scolastica.

Art. 14

Per quanto previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alle norme del codice civile e degli usi in materia.